

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE II

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio e composto dai
sigg.:

Dr. Francesco Fontana

Presidente

Dr. Silvia Rizzuto

Giudice

Dr. Pier Paolo Lanni

Giudice rel

esaminati gli atti e decidendo il procedimento di reclamo avverso l'ordinanza del
4/11/15 del giudice dell'esecuzione, che ha rigettato l'istanza di sospensione
dell'esecuzione promossa dall' **A. A.** nei confronti della
BANCA, nell'ambito dell'opposizione proposta
dal debitore ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.;

- rilevato che la parte reclamata, nella memoria di costituzione, ha chiesto la cancellazione di alcune espressioni contenute nell'atto di reclamo (con la liquidazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c.), e precisamente delle seguenti espressioni: "in via del tutto autoreferenziale" (pag. 3 riga 1 dell'atto di reclamo), "evidente mala fede" (pag. 4 riga 16), "che pure risulta aver colto pienamente la mala fede avversaria" (pag. 12 riga 21);
- considerato che tali istanze sono infondate, atteso che: a) come chiarito da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. ... va esclusa allorché le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incompreso intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni" (v. Cass. n. 805/04, Cass. n. 12309/04, Cass. 10288/09, Cass. n. 26195/11); b) in questa prospettiva la Suprema Corte, ad esempio, ha escluso l'applicabilità dell'art. 89 c.p.c. per le seguenti espressioni, ritenute non esulanti dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive: "un'incredibile

persecuzione giudiziaria", "persecuzione", "invenzioni processuali", "tendenziose", "abili manovre", "gratuite affermazioni", "frode" (così Cass. n. 805/04); "La Corte sembra aver dato credito unicamente alle suggestioni create dall'atto di appello incidentale, alle affermazioni ivi contenute, non provate, spesso assurde e addirittura al limite del mero pettegolezzo" (così Cass. n. 12309/04); "subdolamente" (così Cass. n. 26195/11); c) applicando tali parametri alla fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza proposta da parte attrice, in quanto i periodi censurati dell'atto di reclamo hanno ad oggetto affermazioni (caratterizzate da espressioni simili a quelle su evidenziate), che sono solo finalizzate a dimostrare (ovviamente nell'ottica del reclamante) l'infondatezza dell'azione esecutiva del reclamato per esercizio abusivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e ciò anche attraverso una valutazione negativa della condotta della parte, senza però esulare dalla materia controversa e senza eccedere dalle esigenze difensive;

- considerato, quanto al merito del reclamo, che è possibile esprimere allo stato una prognosi di fondatezza dell'opposizione per le considerazioni svolte dalla reclamante in merito all'abuso del diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- rilevato in questa prospettiva che: a) con ordinanza del 31/3/15, pronunciata nell'ambito dell'esecuzione n. _____ (promossa dal reclamato nei confronti di **DEBITORE** con pignoramento presso la reclamante quale terzo) è stata assegnata al reclamato la somma di € 847,71, costituente il saldo attivo di un rapporto di conto corrente acceso presso la reclamante; b) con telefax del 9/4/15 il reclamato ha chiesto alla reclamante l'esecuzione del pagamento corrispondente alla somma assegnata entro 5 giorni; c) con telefax del giorno successivo la reclamante ha chiesto al reclamato la trasmissione del provvedimento di assegnazione per poter provvedere al pagamento; d) il reclamato, senza dare alcuna risposta a questa comunicazione, con atto di precetto del 16/4/15, ricevuto il 21/4/15, ha intimato il pagamento del maggior importo di € 1.153,76 (comprensivo delle spese legali per la notificazione del precetto); e) con comunicazione del 30/4/15 la reclamante ha comunicato al reclamato di aver effettuato il pagamento della somma di € 847,71 al lordo della ritenuta d'acconto; f) il 13/5/15 il reclamato ha depositato istanza di pignoramento nei confronti della reclamante per il credito residuo di € 186,50;

- considerato in particolare che la palese esiguità del termine assegnato con il telefax del 9/4/15 (cinque giorni), il ricorso alla notificazione del precetto immediatamente dopo la scadenza di tale termine, senza alcun riscontro alla richiesta del 10/4/16 della reclamante di trasmissione dell'ordinanza di assegnazione, ed infine la mancanza di un apprezzabile sacrificio per il reclamato nella trasmissione del provvedimento di assegnazione (richiesta dalla reclamante, pur non essendo espressamente prevista nei confronti del terzo pignorato, secondo la disciplina applicabile *ratione temporis*, come ricostruita dallo stesso reclamato), rendono configurabile una violazione da parte del reclamato del dovere di correttezza di cui all'art. 88 c.p.c. (inteso anche come divieto di aggravamento della posizione debitoria della controparte, non rispondente ad un apprezzabile interesse) e del divieto di abuso degli strumenti processuali ricavabile dall'art. 111 comma 1 Cost (e richiamato dalla più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità proprio in relazione a condotte del creditore nel ricorso a procedure di esecuzione forzata: v. Cass. n. 7078/15);
- considerato che questa violazione dei doveri di correttezza e del divieto di abuso degli strumenti processuali rende illegittimo l'esercizio del diritto del reclamato di azionare la procedura esecutiva (pur astrattamente configurabile);
- considerato conseguentemente che sussistono i "gravi motivi" (intesi come prognosi di fondatezza dell'opposizione) per accogliere l'istanza di sospensione riproposta dal reclamante;
- considerato che le spese relative alle due fasi incidentali dell'istanza di sospensione (liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 55/14, facendo riferimento alle tabelle relative ai procedimenti cautelari) vanno poste a carico del reclamato;
- considerato che in relazione alla fase di sospensione della procedura esecutiva non sembra configurabile una responsabilità processuale aggravata del reclamato;

P.Q.M.

- 1) accoglie il reclamo e quindi annulla l'ordinanza del 4/11/15 e sospende la procedura esecutiva opposta;
- 2) condanna **A.A.** a rimborsare alla **BANCA** a le spese delle due fasi del procedimento incidentale di sospensione

che liquida in complessivi € 800, di cui € 30 per spese ed il resto per compenso,
oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), IVA e CPA.
Così decisione nella camera di consiglio del 26/2/16

Il Presidente

R. Tortorella

Depositato in cancelleria

Cad. 09 AGO. 2016



[Signature]
Il Cancelliere

IL CASO.it